

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

PREMESSA

Il Comune di Montebelluna intende procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, come derogato dall'articolo 1, comma 2 lett. A), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, della fornitura di **materiale edile** mediante accordo quadro da stipulare con un unico soggetto affidatario, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

L'accordo quadro sarà stipulato con l'operatore economico individuato attraverso una indagine informale di mercato da espletare nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – tra operatori economici abilitati al bando “BENI” categoria “Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta”.

Per favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza tutti gli Operatori Economici interessati saranno automaticamente ammessi alla presentazione delle proposte tecniche, secondo le modalità e i termini di seguito specificati.

Si ritiene, pertanto, di non applicare il criterio di rotazione ai sensi del punto 3.6 delle Linee Guida Anac n. 4 che stabilisce che “*La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante.....non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione....*” dal momento che l'avviso pubblico, quale strumento attuativo dei principi di trasparenza e imparzialità, consente la massima partecipazione.

Inoltre, si ritiene di ammettere la eventuale partecipazione del soggetto affidatario del precedente contratto, qualora presenti preventivo, in considerazione della particolare struttura del mercato, della natura del servizio richiesto e dei requisiti richiesti ai concorrenti e tenuto conto del buon grado di soddisfazione maturato con il precedente contratto.

Trattandosi di affidamento diretto dell'Accordo Quadro non si applica l'esclusione automatica delle offerte anomale art. 97, c. 8 del D.Lgs 50/2016.

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L' Accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale per l'esecuzione della fornitura che dovrà essere eseguita dal Fornitore in relazione e dipendenza ai singoli Ordinativi di fornitura disposti dall'Amministrazione (che assumano valenza di contratti applicativi dell'Accordo quadro).

Con l'Accordo quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione a fornire i beni del presente Atto, ovvero **materiale edile** per l'esecuzione di lavori in economica diretta, con le caratteristiche tecniche e di conformità richieste.

La stipula dell'Accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione nei confronti del Fornitore. Conseguentemente l'Amministrazione non è tenuta a formalizzare Ordinativi di fornitura applicativi del presente Accordo Quadro, escludendosi espressamente che il Fornitore possa avanzare diritti o pretese di sorta.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, entro il limite del 30% ai sensi dell' art. 106, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 50 del 2016.

Fermo restando quanto sopra, l'Amministrazione potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo 106 D.lgs. n. 50 del 2016.

ART. 2 - DURATA

Il presente Accordo Quadro avrà durata a decorrere dalla sua sottoscrizione e fino al 31/12/2023, Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione può emettere Ordinativi di Fornitura. E' escluso ogni tacito rinnovo.

ART. 3 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo di spesa per la fornitura del materiale di cui all'oggetto è di € 18.750,00 iva esclusa.

Il valore massimo dell'Accordo quadro comprensivo dell'eventuale incremento contrattuale entro il limite del 30% ammonta ad euro 24.375,00 iva esclusa;

L'importo totale dell'accordo quadro costituisce una stima e pertanto, in caso di mancato esaurimento dello stesso alla scadenza dell'accordo, l'aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo.

L'Amministrazione non si impegna, pertanto, a stipulare contratti fino al valore totale dell'accordo quadro che non costituisce, per l'aggiudicatario, un minimo garantito.

L'accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che si sia raggiunto l'importo totale dello stesso.

ART. 4 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO

I prezzi dei prodotti oggetto di fornitura sono determinati dall'applicazione dei ribassi in percentuale offerti in sede di gara da applicare ai singoli prezzi dei **"listini prezzi ufficiali"** delle seguenti aziende produttrici in vigore al momento dell'ordinazione del materiale:

Azienda Produttrice Marchio	peso della % di sconto applicata al listino
Montini	0,30
Kerakoll	0,10
Torggler	0,10
Mapei	0,10
Redi	0,10
Fischer	0,07
Tassullo	0,05
Cementi Rossi	0,05
Fassa Bortolo	0,04
Knauf	0,04
Altri Marchi	0,05
<i>Totale</i>	<i>1,00</i>

La fornitura sarà assegnata all'operatore economico che avrà ottenuto la somma pesata dei ribassi offerti più alta (sommatoria dei ribassi offerti per ciascun marchio moltiplicati per i rispettivi pesi).

Resta inteso che non esiste alcun vincolo di acquisto né viene garantito un minimo di ordinativi, pertanto, l'amministrazione Comunale affiderà le suddette forniture alla Ditta aggiudicataria a suo insindacabile giudizio, in base alle proprie esigenze ed alla disponibilità dei relativi finanziamenti, senza che per tale ragione l'Appaltatore possa formulare eccezioni oppure modificare le condizioni di fornitura indicate nella propria offerta.

Le singole forniture verranno richieste dall'Amministrazione appaltante mediante specifiche ordinazioni ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016.

L'Amministrazione comunale è libera di effettuare il numero di ordinativi che ritiene necessari e funzionali alle proprie esigenze, senza che l'Appaltatore possa opporre vincoli o eccezioni, anche per quanto attiene la previsione di un limite minimo di spesa.

I singoli ordinativi potranno avere anche importi modesti inferiori a € 50,00 ma, in ogni caso, la consegna del materiale presso il punto vendita dovrà essere regolarmente assicurata.

ART. 5 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

I prodotti oggetto di fornitura che saranno di volta in volta individuati a seconda della necessità di manutenzione, devono essere nuovi, mai utilizzati, conformi alle vigenti normative e idonei per l'utilizzo da parte del personale comunale addetto.

ART. 6 – CONDIZIONI DI FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le forniture e prestazioni connesse a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo quadro e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto e ai singoli Ordinativi di Fornitura.

ART. 7 – PUNTO DI CONSEGNA

L'appaltatore ha l'obbligo, pena la revoca dell'affidamento e, laddove stipulato, la risoluzione del contratto, laddove non abbia un magazzino presente nel raggio di 10 km dal magazzino comunale di Via Callarga n. 10, di allestire entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione della determinazione dirigenziale di affidamento, un punto di ritiro del materiale ordinato. Il punto vendita dovrà soddisfare le seguenti esigenze minime e non derogabili pena la revoca dell'affidamento:

- **essere allestito entro una distanza calcolata con google maps di 10 km dal magazzino comunale di Via Callarga n. 10;**
- essere aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (è ammessa ½ giornata di chiusura infrasettimanale a scelta dell'Appaltatore);
- essere presidiato da consulenti di vendita in grado di fornire assistenza e consulenza al personale manutentivo comunale circa l'acquisto, le caratteristiche, i prezzi del materiale;
- essere presidiato da consulenti di vendita in grado di elaborare, all'istante, preventivi di spesa circa uno o più componenti;
- essere presidiato da consulenti di vendita in grado di ricevere gli ordinativi e, successivamente di consegnare il materiale precedentemente ordinato;
- essere presidiato da consulenti di vendita in grado di ritirare il materiale difettato, guasto o errato;
- essere dotato di linea telefonica, fax ed indirizzo di posta elettronica al quale potranno essere inoltrati gli ordinativi;

Il punto di ritiro dovrà essere mantenuto attivo per tutta la durata dell'accordo quadro. Nel caso in cui il punto di ritiro cessasse l'attività, ovvero dovesse non essere più presidiato da idonei consulenti di vendita, previa messa in mora con assegnazione di un termine, non inferiore a sette giorni naturali e consecutivi, per provvedere alla riattivazione, si darà per risolto il contratto avvalendosi della presente clausola risolutiva espressa.

ART. 8 - MODALITA' E TEMPI DELLE FORNITURE

L'ordinativo di fornitura del materiale potrà essere inviato a mezzo e-mail al centro vendita dell'appaltatore o consegnato a mano da parte del personale dell'Ente.

Il ritiro del materiale avverrà direttamente dal personale presso il punto vendita.

La consegna del materiale di volta in volta richiesto dovrà avvenire nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla data dell'ordinativo. Si precisa che gli ordinativi riferiti all'ultimo periodo dell'anno dovranno essere evasi entro il 31 dicembre dello stesso anno.

L'Appaltatore deve garantire l'esatta e puntuale esecuzione dei singoli ordinativi. Ogni variazione o sostituzione del materiale deve essere effettuata in accordo con il Responsabile del Procedimento.

ART. 9 - GARANZIA

L'assunzione in carico della fornitura da parte dell'Appaltante non esonera l'Impresa aggiudicataria da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che vengano accertati entro un anno dalla data di consegna. La garanzia prevede l'impegno del fornitore a sostituire o riparare gratuitamente i prodotti che si rivelino non rispondenti alle caratteristiche indicate dal presente Capitolato. Il ritiro del materiale difettoso e la consegna dei pezzi sostituiti avverrà con le stesse modalità sopra esplicitate.

ART. 10 SUBAPPALTO

Si rinvia all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 11 – FATTURAZIONE e PAGAMENTI

La fatturazione dovrà avere cadenza mensile o bimestrale. I pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura.

Sulle fatture (o preventivi di accompagnamento) dovrà essere tassativamente indicato, per ogni articolo e pena impossibilità di procedere alla liquidazione della stessa:

- il codice commerciale dell'articolo somministrato;
- il prezzo di listino della casa costruttrice a base di gara;
- il prezzo ribassato e lo sconto percentuale offerto in sede di gara;
- le bolle di trasporto e consegna materiale corrispondenti;

I dati relativi agli sconti offerti possono essere allegati su file formato PDF o formato Excel separato.

Si comunica che ai fini della fatturazione elettronica, il codice univoco dell'Ente è: UFX5YG. Sulle fatture elettroniche PA dovrà inoltre essere riportata l'esatta intestazione seguente:

- Numero e data della Determinazione Dirigenziale di affidamento;
- Coordinate bancarie IBAN;
- C.I.G.;

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).

A pena di nullità assoluta inoltre l'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 modificata dal Decreto Legge n. 187 del 12.11.2010.

ART. 12 – PENALI

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,1 per mille e lo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'intero Accordo quadro e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento dell'importo totale dell'Accordo quadro.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dall'Amministrazione; l'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, a giudizio dell'Amministrazione non siano idonee a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Nel caso di applicazione di penali, l'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo.

ART. 13 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra l'Amministrazione Appaltante e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica che non si sono potute definire in via amministrativa sono deferite al Foro competente di Treviso.

ART. 14 - STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Il presente accordo quadro integra e contestualizza le prescrizioni del bando MEPA "BENI" categoria "Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta".

In caso di discordanza tra le prescrizioni/indicazioni degli atti di gara predisposti dalla stazione appaltante con i documenti elaborati da CONSIP, prevalgono le disposizioni contenute nella documentazione redatta dalla stazione appaltante.

Il contratto sarà stipulato mediante caricamento a sistema del documento di stipula sottoscritto digitalmente dal punto ordinante.

E' a carico dell'Impresa che risulterà aggiudicataria l'imposta di bollo di euro 16,00.

ART. 15 – SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA' CONVENZIONI CONSIP

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del d. lgs. n.95/2012 convertito in legge n. 135/2012, si riserva il diritto di recedere dal contratto, previa comunicazione all'Affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni, qualora relativamente alla fornitura di cui al presente atto si accerti la disponibilità di convenzioni Consip.

ART. 16 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lvo n. 196/2003 e del regolamento EU 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE i dati personali forniti dai concorrenti saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario degli adempimenti relativi alla gara, per la stipulazione del contratto e per la gestione del contratto. I dati saranno comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, ai soggetti che espleteranno la gara, all'Autorità anticorruzione. Le ditte partecipanti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Dlgs citato. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montebelluna.